Sentenza N. 1635
ANNO 2020
Cronologico 1753/2020
Repertorio 1728/2020
In decis. il 21-2-2020
Decisa il 17-7-2020
Depositata il 5-11-2020
OGGETTO: RESPONSABILITA' EX ARTT. 2049-2054-2052 CC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

1)Dott. Mitra Gioacchino — Presidente

2)Dott. Laudani Marinella — Consigliere

3)Dott. Asaro Lidia — Giudice Ausiliario

dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1549/2014 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

DA

[redacted] cod. fisc.: [redacted] elettivamente domiciliato in Palermo, Via [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti

Appellante

CONTRO

[redacted]

Roma n. 123, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore [redacted], elettivamente domiciliata in Palermo, nello studio dell'Avv. [redacted] dal quale è rappresentata in uno con l'Avv. M. [redacted] di Mantova, giusta procura generale alle liti (atto del [redacted] Notar [redacted] e di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta del [redacted]

Appellata

E NEI CONFRONTI DI

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted], Via [redacted]

Appellato contumace

[redacted], titolare della ditta individuale "[redacted] sita in Palermo, Via [redacted]

Appellato contumace

CONCLUSIONI DELLE PARTI

[redacted] ha concluso come in atto di appello;

La [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, ha concluso come in comparsa di costituzione e risposta;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16.09.2010, [redacted] conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Palermo, [redacted] quale titolare della ditta "[redacted]" (istallatore), [redacted]

[redacted], quale titolare della ditta "[redacted]" (tecnico autorizzato dalla ditta produttrice ad effettuare la prima accensione della caldaia) e la società [redacted] spa (ditta produttrice), in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirli dichiarare, in solido tra loro, responsabili del danno causato in data 09.06.2009 dalla esplosione della sua caldaia al momento della prima accensione.

Ed in particolare: il primo, istallatore della caldaia, responsabile ai sensi dell'art. 1667 e ss. e/o 1533 e ss. e/o 2050 e o 2043 del cod. civ., il secondo, tecnico collaudatore della [redacted], ai sensi degli artt. 2050 e 2043, cod. civ. e la terza, sulla base della garanzia convenzionale del prodotto, ai sensi dell'art. 128 Codice del Consumo e degli artt. 1228 e/o 2040 e 2041 cod.civ.

Conseguentemente chiedeva che venissero condannati al risarcimento del danno che quantificava in € 5.209,78.

Si costituiva la [redacted] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, negando ogni sua responsabilità per l'evento dedotto.

In via preliminare eccepiva ai sensi dell'art. 1495 c.c. l'intervenuta prescrizione della garanzia, rilevando che l'acquisto della caldaia da parte di [redacted] era avvenuta nel luglio 2008 e dunque oltre l'anno dalla notifica della citazione.

Nel merito affermava che l'esplosione della caldaia era stata determinata da un errore di istallazione ed il centro di assistenza (CAT), che operava in autonomia, non era tenuto ad effettuare controlli preliminari sull'impianto, dovendo procedere unicamente alla prima accensione ed al rilascio del certificato di garanzia.

Pertanto contestava l'applicazione dell'art.128 del Codice del Consumo, come dedotto dalla controparte, per la mancata attivazione della garanzia, nonché dell'art. 1228 c.c. per l'inesistenza di alcun rapporto di subordinazione con il CAT, verso il quale asseriva di non essere a tenuta a svolgere verifiche o controlli sul suo operato.

Infine chiedeva il rigetto della domanda formulata dalla controparte anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., per avere venduto un prodotto funzionante.

Si costituiva altresì [redacted] il quale rilevava di non avere potuto effettuare il collaudo, avendo verificato l'errata istallazione della caldaia sia riguardo ai materiali adoperati sia per le modalità tecniche di istallazione.

Pertanto chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda, proposta nei suoi confronti, per la carenza dei presupposti dell'azione.

[redacted] rimaneva contumace.

La causa veniva istruita con prove documentali, con prove testimoniali e con l'interrogatorio formale del solo Peritore Epifanio.

Il Tribunale di Palermo con sentenza del 02-6.02.2014 definitivamente pronunciando, dichiarava [redacted] e [redacted] responsabili dell'esplosione della caldaia, conseguentemente condannava quest'ultimi, in solido fra di loro, al pagamento in favore di [redacted] dell'importo di € 5.209,78 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria.

Rigettava le domande spiegate da [redacted] nei confronti della

[redacted]

Condannava [redacted] e [redacted], in solido tra loro ed in favore dell'attore al pagamento delle spese di lite.

Condannava [redacted] al pagamento delle spese di lite sostenute dalla [redacted]

Avverso questa decisione ha proposto appello [redacted], chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata ed in via istruttoria ha reiterato le istanze avanzate nel primo giudizio.

Si è costituita la [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, resistendo al gravame con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto dell'appello.

Pertanto, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe, la causa, all'udienza collegiale del 21.02.2020, è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Va dichiarata la contumacia di [redacted] e di [redacted] Giuseppe, titolare della [redacted], non costituiti sebbene ritualmente convenuti.

-Con il primo motivo di appello [redacted] eccepisce la violazione e falsa applicazione, da parte del primo Giudice, degli artt. 1228 e 2049 del cod.civ., per avere escluso nella sentenza impugnata che il rapporto giuridico che lega il C.A.T. di [redacted] con la società [redacted] possa rientrare nell'ambito delle disposizioni civilistiche sopra richiamate.

Lo stesso censura il percorso motivazionale seguito dal Decidente nel provvedimento impugnato nella parte in cui dopo avere affermato che *"possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su suo incarico ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo a prescindere della natura giuridica del rapporto intercorrente tra essi ed il debitore, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione"*, avrebbe, contrariamente alle emergenze processuali, affermato che nella vicenda in esame, il CAT avrebbe agito "*in maniera autonoma in assenza di un rapporto di preposizione, senza alcun vincolo di dipendenza o di controllo da parte di Unical spa .. né un tale rapporto può essere desunto unicamente dalla circostanza che sul foglio di intervento vi è apposto il nome della società ..*".

Lo stesso pertanto si duole che il Decidente, sulla base di tale erroneo presupposto, abbia considerato la Unical AG spa esente da qualsivoglia responsabilità nella causazione del sinistro dal medesimo subito.

Sostiene invece, sulla scorta di riferimenti giurisprudenziali, che il principio contenuto nell'art. 1228 c.c. ha esteso all'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049, determinando una forma di responsabilità oggettiva.

Conseguentemente asserisce che il dolo o la colpa devono essere valutai con riferimento al comportamento dell'ausiliario e non a quello del debitore.

Assume inoltre, diversamente da quanto statuito nella decisione impugnata ed a fondamento della ritenuta responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo all'appellata, che il rapporto tra il CAT di Peritore Epifanio e la [redacted] deve essere ricondotto al contratto di mandato di assistenza tecnica (personale formato e tenuto aggiornato dalla ditta produttrice per essere supportata tecnicamente nel territorio), rilevando che il rapporto di preposizione tra mandante e mandatario non richiede necessariamente un rapporto di lavoro subordinato.

Ed ancora, sostiene che il Tribunale sia pervenuto alla gravata decisione anche per non avere tenuto conto al fine del decidere dell'esito delle prove testimoniali assunte in giudizio, da cui ritiene dimostrato sia il rapporto esistente tra la casa produttrice e il CAT che la mancanza di autonomia di quest'ultimo nello svolgimento dell'attività svolta, come invece ritenuto dal Decidente.

Infine ritiene provata in giudizio anche la relazione tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario (c.d. occasionalità necessaria), evidenziando che lo scoppio della caldaia è stato occasionato dall'attività esperita da [redacted] quale C.A.T., nello svolgimento di attività poste in essere per conto e nell'interesse dell'appellata ed allo stesso affidate con il mandato di assistenza tecnica.

-Con il secondo motivo di impugnazione [redacted] deduce un'erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata, nonché un'omessa valutazione del materiale probatorio in atti, laddove il Giudice di prime cure, nel mandare esente da responsabilità l'[redacted]

spa., ha ritenuto la circostanza dell'offerta da parte di quest'ultima di sostituzione delle parti della caldaia ammalorate dallo scoppio, dalla predetta giustificate da ragioni di politica aziendale, priva di rilevanza probatoria, per l'*assenza di ulteriori elementi*.

-Con il terzo motivo di gravame l'appellante eccepisce la violazione dell'art. 92 c.p.c., laddove il primo Giudice, nella sentenza impugnata, lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'odierna appellata.

Pertanto insiste nell'accoglimento dell'appello e nelle conclusioni avanzate nel primo giudizio riguardo alla sostenuta responsabilità dell'odierna appellata.

Come è noto ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un soggetto un altro esplichi un'attività per suo conto.

Infatti, diversamente da quanto statuito dal primo Giudice, va rilevato conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che il soggetto il quale, *nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento*

dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda" (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 14.02.2019 n. 4298; Cass. Civ., 15.06.2016 n. 12283; Cass. Civ., 11.12.2012 n. 22619; Cass. Civ., 24.05.2006 n. 12362; Cass Civ., 04.03.2004 n. 4400; Cass. Civ., 08.01.1999 n. 103; Cass. Civ., 20.04.1989 n. 1855).

Ciò posto giova rilevare, prima ancora di verificare la sussistenza dei presupposti dell'azione dedotta in giudizio da [redacted], la infondatezza dell'eccezione di prescrizione della garanzia c.c. ex art. 1495 c.c., nuovamente riproposta in questa sede dell'appellata, poichè l'oggetto della controversia in *thesi* non attiene ai vizi della cosa venduta ma (anche) alla garanzia convenzionale del bene fornita dal venditore ai sensi dell'art. 128 e ss. Codice del Consumo.

Va in ogni caso precisato che per disposizione della stessa venditrice la garanzia sulle caldaie, come quella acquistata dall'appellante, è stata elevata a cinque anni (cfr. doc. n. 2 allegato da Bua Pietro alla memoria ex art, 183,VI comma n. 2).

Orbene, considerato che costituisce circostanza pacifica che l'evento dannoso dedotto in giudizio sia stato causato anche dalla condotta di Peritore Epifanio, nella spiegata qualità, come rilevato dal primo Giudice nella sentenza de qua, fondamentale rilievo assume verificare se il debitore nell'attuazione della propria obbligazione, si sia comunque avvalso dell'opera del terzo, ponendola a disposizione del creditore e che la stessa risulti inserita nel procedimento esecutivo del rapporto

obbligatorio (Cass. civ, 06.06.2014, n. 12833; Cass. Civ, 26.05.2011, n. 11590).

Dall'esame degli atti di causa emerge senza dubbio alcuno che le suddette condizioni si sono verificate nella fattispecie in esame.

Va rilevato che la [redacted] per sua stessa ammissione, si è avvalsa dell'opera de terzo ([redacted]), al fine rendere funzionante il prodotto venduto a [redacted] (creditore) e completare l'iter esecutivo del rapporto obbligatorio.

L'appellata infatti ha dichiarato che il C.A.T. (e dunque il centro di assistenza di [redacted]) è *"autorizzato da Unical AG a provvedere alla prima accensione delle caldaie per poi rilasciare il certificato di garanzia"* (cfr. pag. 5, comparsa di costituzione e risposta del 06.12.2010).

Inoltre, [redacted], in sede di interrogatorio formale (ud. 13.04.2012), dopo avere dichiarato "*di non aver alcun rapporto di dipendenza lavorativa con la Unical Ag* (circostanza che sulla base dei principi giuridici sopra richiamati risulta irrilevante) ha precisato di avere *"..la concessione di lavorare con le loro caldaie,* per le quali percepisce compensi di *€ 40,00 per ogni prima accensione"*.

Ed ancora va detto, sulla base di quanto sopra evidenziato, che risulta provato anche il nesso di occasionalità necessaria, atteso che il danno dedotto (scoppio della caldaia) è stato reso possibile dalla posizione di [redacted] (C.A.T. collaudatore) conferita dall'[redacted] (casa produttrice) rispetto al danneggiato, odierno appellante.

Pertanto va dichiarata la responsabilità dell'appellata, solidalmente a [redacted] e [redacted] per l'esplosione della caldaia di [redacted]

Conseguentemente la [redacted] va condannata, in solido con gli altri appellati, al pagamento in favore di [redacted] della somma liquidata nella sentenza impugnata a titolo di risarcimento del danno.

Alla luce di quanto sopra esaminato, l'appello va accolto.

All'accoglimento dell'appello consegue la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del grado del giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M

La Corte, uditi i procuratori delle parti costituite, accoglie l'appello proposto da [redacted] per la parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 02-06.02.2014;

Dichiara la [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile, solidamente con [redacted] e Pe- [redacted], dell'esplosione della caldaia di [redacted]

Condanna la Unical AG spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido con [redacted] e [redacted], in favore di [redacted] della somma liquidata nella sentenza impugnata;

Condanna la [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido con [redacted] e [redacted] in favore [redacted] delle spese processuali del primo grado del giudizio, della somma, a tale titolo, liquidata nella

sentenza impugnata;

Condanna la [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore [redacted] delle spese processuali di questo secondo grado di giudizio che liquida, sulla base del D.M. 55/2014, in complessivi € 3.118,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, ed oltre ancora IVA e CPA come per legge.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza

Palermo, li 17.07.2020

Il Presidente
Giuseppina Mutzo

Il Giudice Ausiliario Est.

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Guli Salvatore

Depositato nella cancelleria
della Corte di Appello di Palermo
oggi 05-11-2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Guli Salvatore